

ASPETTI INTRODUTTIVI COMUNI ALLE ATTIVITA' COMPORTANTI L'IMPIEGO DEGLI AGENTI BIOLOGICI E DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Art. 2. lettera v - D.Lgs 81/08

BUONA PRASSI: soluzioni **organizzative** o **procedurali** coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, **adottate volontariamente** e **finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza** nei luoghi di lavoro attraverso la riduzione di rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro elaborate e raccolte dalle **Regioni, ISPESL, INAIL e Organismi Paritetici**

LA BUONA PRASSI DI LABORATORIO (BPL)

- riguarda il **processo** di organizzazione e le condizioni in cui gli studi di laboratorio vengono **programmati, eseguiti, controllati, registrati e resi noti**;
- lo **scopo** è quello di promuovere lo sviluppo di **dati sperimentali di buona qualità**;
- è nata nel **1976** quando la Food and Drug Administration ha pubblicato la **Good Laboratory Practice** (strumento per la valutazione della qualità dei dati analitici in **campo tossicologico**);

- in Europa viene codificata con le direttive 88/320 e 90/16 CE e successivamente recepita in **Italia con il D.L. 120/92**;

- altre normative trattano l'organizzazione delle aziende o dei laboratori al fine di garantire la **qualità dei servizi o dei prodotti forniti** (standardizzazione e trasparenza delle procedure);

- si tratta di norme redatte **dall'ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, Ginevra, 1947)**;

- **scopo dell'ISO** è di promuovere lo **sviluppo mondiale della standardizzazione** e delle attività connesse, al fine di facilitare il commercio di beni o servizi e di sviluppare la cooperazione di attività intellettuali, scientifiche, tecnologiche ed economiche;
- **l'ISO riguarda direttamente la ditta produttrice e solo indirettamente il prodotto;**
- **il soddisfacimento del cliente non deriva dall'aver un prodotto certificato ma dall'aver un fornitore che lavora con precisi requisiti di qualità secondo procedure standardizzate.**

- Le **norme ISO** corrispondono in **Europa** alle norme della **serie EN** ed in **Italia** alle **norme della serie UNI EN** dove **UNI** è l'**Ente Nazionale Italiano di Unificazione**;
- Le norme **UNI** possono essere divise in **3 gruppi**:
 - norme per la garanzia di qualità,
 - norme per l'accreditamento dei laboratori,
 - norme per la certificazione.

LA CATTIVA PRASSI DI LABORATORIO:

Il personale

- **mancanza di informazione/formazione e aggiornamento periodico;**
- **assenza di organigrammi aziendali definiti;**
- **mancato rispetto delle gerarchie;**
- **mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza;**
- **mancato uso di D.P.I. e dispositivi di protezione collettiva;**
- **mancanza di procedure operative standard (P.O.S.)**

LA CATTIVA PRASSI DI LABORATORIO:

I locali

- **non conformità alla legislazione vigente;**
- **laboratori e luoghi ove si fa uso di agenti chimici e biologici non separati dai locali ove si svolgono attività diverse (es. amm.ve);**
- **accesso libero a chiunque;**
- **mancanza di piani di emergenza e relative planimetrie;**
- **segnaletica di sicurezza e di emergenza insufficiente o assente;**
- **mancanza di presidi di emergenza;**
- **mancanza di P.O.S. per le pulizie**

LA CATTIVA PRASSI DI LABORATORIO:

La strumentazione

- **mancaza manuali di istruzione ed uso e di manutenzione;**
- **allacciamenti elettrici non conformi;**
- **mancaza di un programma di manutenzione ordinaria/straordinaria;**
- **mancaza di P.O.S. per l'uso, la manutenzione, la taratura e la verifica;**
- **mancaza di registri d'uso;**
- **certificazioni.**

LA CATTIVA PRASSI DI LABORATORIO:

Sostanze chimiche

- **Etichettatura non conforme o assente;**
- **Conservazione non adeguata;**
- **Mancanza di dispositivi di travaso automatici;**
- **Trasporti e movimentazione non sicuri;**
- **Mancanza di schede tecniche di sicurezza;**
- **Mancato utilizzo o uso non adeguato di D.P.I. o di dispositivi di protezione collettiva;**
- **Mancanza di procedure e dispositivi di emergenza;**
- **Mancanza di P.O.S.**

LA CATTIVA PRASSI DI LABORATORIO:

Agenti biologici

- **Mancata attuazione delle misure di contenimento e igieniche;**
- **Conservazione non adeguata;**
- **Mancanza di dispositivi di travaso automatici;**
- **Mancato uso di D.P.I. o uso non adeguato;**
- **Trasporti e movimentazione non sicuri;**
- **Mancanza di procedure e dispositivi di emergenza;**
- **Mancanza di P.O.S.**

PROCEDURE OPERATIVE STANDARD (P.O.S.)

Sia che si tratti di adottare la BPL o di osservare disposizioni legislative o linee guida tutte le procedure di laboratorio devono essere in **DOCUMENTI SCRITTI, comprensibili e a disposizione** di tutti gli operatori

La **redazione spetta al Responsabile del Laboratorio** in collaborazione con il personale direttamente coinvolto e con il S.P.P.

STRUTTURA DELLA P.O.S.

Numero identificativo

n. della revisione

Data di redazione

Autori:

Approvata da:

OGGETTO:

OBIETTIVO:

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:.....

RESPONSABILE DELL'AGGIORNAMENTO:.....

FASI E OPERAZIONE DA PORRE IN ATTO (PROTOCOLLO):.....

EVENTUALE MATERIALE IN DOTAZIONE:

NON CONFORMITA':

AZIONI CORRETTIVE:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - art. 74 T.U.

DEFINIZIONE: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento accessorio destinato allo scopo

ASPETTI SALIENTI

SCELTA E EVENTUALE ADDESTRAMENTO ALL'USO

PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

CONSERVAZIONE

ESIGENZE PERSONALI

Art. 75 T.U. Obbligo di uso

Vanno impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva; da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro

Art. 7 T.U. Requisiti dei D.P.I.

- **ADEGUATI AI RISCHI DA PREVENIRE SENZA COMPORTARE UN RISCHIO AGGIUNTIVO**
- **ADEGUATI ALLE CONDIZIONI ESISTENTI SUL LUOGO DI LAVORO**
- **ADEGUATI ALLE ESIGENZE ERGONOMICHE O DI SALUTE DEL LAVORATORE (allergie)**
- **IN CASO DI RISCHI MULTIPLI CHE RICHIEDONO L'USO SIMULTANEO DI PIU' D.P.I. QUESTI DEVONO ESSERE COMPATIBILI FRA LORO E GARANTIRE L'EFFICACIA PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO**

Art. 74 c.2 - Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

D.Lgs 475/92 – CLASSIFICAZIONE DEI DPI

tre categorie (1/4)

PRIMA CATEGORIA: DPI di **progettazione semplice** destinati a salvaguardare la persona da rischi di **danni fisici di lieve entità**. Nel progetto deve presupporci che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

IN PARTICOLARE RIENTRANO NELLA PRIMA CATEGORIA

i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;

c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;

D.Lgs 475/92 – CLASSIFICAZIONE DEI DPI tre categorie (2/4)

- d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- f) azione lesiva dei raggi solari.

SECONDA CATEGORIA: DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

TERZA CATEGORIA: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

D.Lgs 475/92 – CLASSIFICAZIONE DEI DPI

tre categorie (3/4)

RIENTRANO ESCLUSIVAMENTE NELLA TERZA CATEGORIA

- a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

D.Lgs 475/92 – CLASSIFICAZIONE DEI DPI **tre categorie (4/4)**

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

IN CONCLUSIONE

NIL DIFFICILE VOLENDI

(M. D'Azeglio)

NULLA E' DIFFICILE A CHI VUOLE